

## Addizionale regionale all'IRPEF: anno di imposta 2018

Di seguito si riportano le misure dell'addizionale regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) in vigore nel Lazio con riferimento all'anno di imposta 2018:

<b>Scaglioni di reddito imponibile ai fini dell'addizionale IRPEF</b>	<b>Aliquota</b>
Fino a 15.000 Euro	1,73%
Oltre 15.000 Euro e fino a 28.000 Euro	2,73%
Oltre 28.000 Euro e fino a 55.000 Euro	2,93 %
Oltre 55.000 Euro e fino a 75.000 Euro	3,23 %
Oltre 75.000 Euro	3,33 %

Alla determinazione di tali misure concorrono le seguenti disposizioni:

- Art. 6, comma 1 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che definisce l'aliquota ordinaria dell'addizionale regionale all'IRPEF nella misura dell'1,23%;
- Art. 1, comma 174 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e s.m.i., che determina una maggiorazione dell'aliquota pari allo 0,5%, applicata a tutti i redditi;
- Art. 2, comma 1 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17.

Per l'anno d'imposta 2018, i soggetti:

- a) con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a 35.000,00 euro
- b) con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a 50.000,00 euro, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modifiche, aventi fiscalmente a carico tre figli. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, la maggiorazione non si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF di tali soggetti sia inferiore a 50.000,00 euro. La soglia di reddito imponibile di cui al presente comma è innalzata di 5.000,00 euro per ogni figlio a carico oltre il terzo
- c) con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a 50.000,00 euro, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del d.p.r. 917/1986 e successive modifiche, aventi fiscalmente a carico uno o più figli portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Qualora i figli siano a carico di più soggetti, la maggiorazione non si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF di tali soggetti sia inferiore a 50.000,00 euro
- d) ultrasettantenni portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della l. 104/1992 appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a 50.000,00 euro

sono interessati al prelievo ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF nella misura dell'1,73%.